

Allegato "B" al n. 92697 di raccolta

STATUTO

TITOLO I - PROFILI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione e Sede

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata **"PUBBLICA ASSISTENZA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO E ASSISTENZA"**, più avanti chiamata per brevità Associazione, con sede in Cornate d'Adda (MB) - Via Dossi 32.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo con sua deliberazione può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della regione Lombardia.

Articolo 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione in conformità alla disciplina del Terzo Settore.

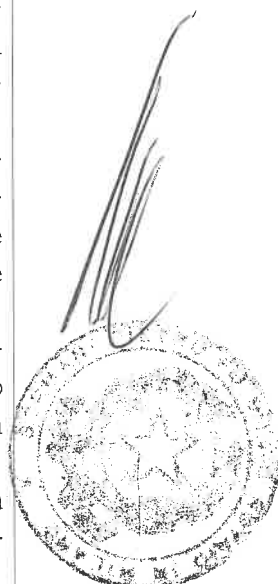
L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), riportate nel successivo articolo 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi di democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche elettive, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività del volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per finalità di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi ed alla generalità della popolazione.

Articolo 3 - Scopi Associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una so-



cietà più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi di solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione, alla crescita culturale e morale della persona e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile e in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzioni di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici, privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del Terzo Settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi del presente statuto.

A tal fine l'Associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

Articolo 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modifiche di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni di cui alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;

e) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane con disabilità e comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà.

Articolo 4 bis) - Azioni conseguenti

In particolare l'Associazione attua le attività sopra elencate tramite:

a) interventi e prestazioni sanitarie;

b) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

c) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza e veicoli specificatamente dedicati;

d) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;

g) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

i) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

j) attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

k) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro soddisfacimento;

l) organizzazione di forme di intervento istitutive dei servizi conseguenti al punto precedente;



- m) organizzazione e gestione di servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- n) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionali;
- o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- q) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- r) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del Terzo Settore.

Articolo 4 ter) - Attività secondarie e sussidiarie

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dall'Organo di Amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella Relazione di Missione.

Articolo 5- Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a

qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o alla maggiore o minore soglia risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

TITOLO II - SOCI

Articolo 6 - Requisiti Soci

Possono essere Soci dell'Associazione, in numero illimitato, tutti i cittadini con maggiore età, senza distinzione di sesso, nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto ed il regolamento. Possono essere Soci dell'Associazione persone giuridiche, Enti e Associazioni che dovranno essere rappresentate da un delegato designato con apposita deliberazione dall'istituzione interessata.

Ogni notizia riguardante il Socio è considerata strettamente riservata; fanno eccezione alla norma di segretezza i dati numerici complessivi e statistici.

I Soci si dividono in:

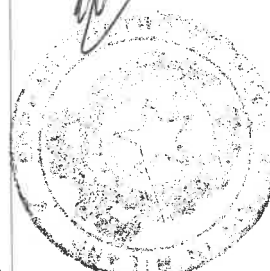
- SOCI FONDATORI: si considerano tali i Soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- SOCI EFFETTIVI: si considerano tali tutti i Soci che hanno aderito successivamente all'Associazione, previa presentazione di apposita domanda, secondo modalità e contenuti del presente statuto,
- SOCI ONORARI si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del consiglio direttivo a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono arrecare all'Associazione.

I Soci che prestano servizio in autoambulanza formano il Corpo Militi dell'Associazione.

Tutti i Soci saranno muniti di una tessera di riconoscimento.

Lo stato di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 10 dello Statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violano tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti a termine.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consi-



gliere appositamente da questo delegato, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di osservare lo Statuto e il regolamento. Il Consiglio Direttivo esamina entro 60 giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento la deliberazione è annotata nel Libro Soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato. Chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve essere composta da almeno 7 soci. Se tale numero minimo dei Soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ove operativo.

I Soci ordinari dell'Associazione si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neanche indiretto per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

I Soci iscritti da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiedere la convocazione, di eleggere o di essere eletti.

Articolo 7 - Diritto dei Soci

I Soci hanno diritto:

- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di quest'ultimi, tranne i soci iscritti da meno di tre mesi i quali non hanno diritto di votare in assemblea, di chiedere la convocazione, di eleggere e di essere eletti;
- chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti dal presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa.

Articolo 8 - Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;

- non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

I Soci che intendono prestare servizio in autoambulanza e per i servizi di trasporto sanitario semplice devono partecipare ai corsi di addestramento tecnico e di pronto soccorso che l'Associazione ritiene idonei in conformità alle disposizioni regionali.

Articolo 9 - Incompatibilità dei Soci

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le medesime attività svolte dall'Associazione e coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro autonomo sotto qualsiasi forma.

Articolo 10 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

- a) per decadenza;
- b) per esclusione;
- c) per recesso;
- d) per decesso.

Perde la qualifica di Socio per decadenza il Socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo 9).

Perde la qualifica di Socio per esclusione il Socio che avendo gravemente violato uno o più disposizioni del presente statuto o in caso di grave trasgressione ai principi di condotta morale renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

Perde la qualifica di Socio per recesso il Socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere a) e b) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro tali provvedimenti presi dal Consiglio Direttivo il Socio può entro 30 giorni dalla delibera far ricorso tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec all'Assemblea dei Soci appositamente convocata o alla prima assemblea utile a deliberare. Le decisioni dell'Assemblea sono comunicate agli interessati a cura del Presidente e sono inappellabili.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) sono esecutivi dal momento della loro comunicazione mentre il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

TITOLO III - ENTRATE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE



Articolo 11 - Scritture Contabili e Bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il Bilancio è composto dallo stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione, oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 ter dello statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultano essere inferiori a Euro 200.000,00 (Euro duecentomila) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalla modificazione alla normativa in vigore per gli Enti del Terzo Settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il Bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto di cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 4 ter con un'annotazione in calce al rendiconto di cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il Bilancio viene depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore ove operativo, con i tempi e le modalità previsti dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad Anpas Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Articolo 12 - Esercizio Finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno di dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) contributi privati;
- b) rimborsi derivanti da convenzioni;
- c) contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- d) da donazioni, lasciti testamentari e oblazioni;
- e) rendite patrimoniali e finanziarie;
- f) da attività di raccolta fondi;
- g) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- h) vendita di beni eseguiti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;

i) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

j) somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;

k) da proventi da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;

l) da proventi di attività diverse di cui all'articolo 4 ter del presente statuto.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma congiunta o disgiunta dal Presidente, Amministratore o un altro componente del Consiglio Direttivo secondo sue deliberazioni specifiche.

Articolo 13 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'articolo 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie al fine del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito dai seguenti beni:

- beni immobili materiali di proprietà dell'Associazione come da certificazione catastale;
- beni immobili immateriali e/o finanziari;
- beni mobili (ambulanze, pulmini, autovetture ed altri beni) di proprietà dell'Associazione;
- disponibilità finanziarie.

E' destinata al "Fondo di dotazione indivisibile" la somma di Euro 150.000,00 (Euro centocinquantamila). La consistenza del patrimonio può variare nel rispetto delle norme di legge.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli Enti del Terzo Settore.

Articolo 14 - Bilancio Sociale

L'Associazione redige il Bilancio Sociale secondo le disposizioni di legge.

Lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ove operativo e ne cura la pubblicazione sul proprio sito Internet.

Qualora le entrate dell'associazione risultano inferiori a un milione di Euro o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni della normativa attualmente in vigore per gli Enti del Terzo Settore, la redazione del Bilancio Sociale è facoltativa.

TITOLO IV - ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo;
- e) il Revisore Legale quando la sua nomina sia imposta dalla normativa del Terzo Settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei Revisori dei conti formato ai sensi art. 30 D.Lgs 117/2017;
- f) l'Amministratore.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura ovvero rapporti di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata al fine dello svolgimento della funzione.

Articolo 16 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti.

Articolo 17 - Convocazione

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente esclusivamente con mezzi idonei ad attestare l'avvenuta ricezione, anche per il tramite di ausili telematici unitamente ad avviso da affiggere presso la sede sociale e la pubblicazione sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data e l'ora delle riunioni stabiliti per la prima e la seconda convocazione ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del Comune in cui l'Associazione ha sede.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo hanno facoltà di invitare di volta in volta ai lavori dell'Assemblea anche non Soci la cui partecipazione sia ritenuta utile agli scopi dell'Associazione perché espongano il loro pensiero e le loro eventuali iniziative. Quest'ultimi non hanno diritto

di voto.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo e del volontariato.

Articolo 18 - Tempi e scopi dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

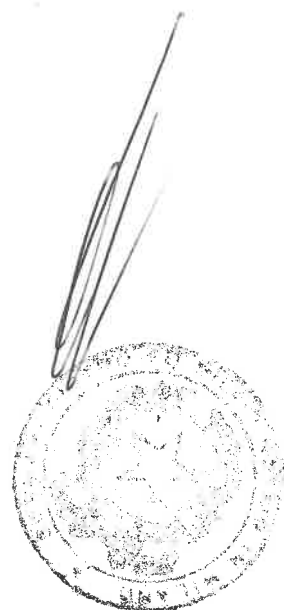
L'Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

Articolo 19 - Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione alla presenza di metà più uno dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria dei Soci quando delibera sulla variazione della Sede è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci presenti con diritto di voto.

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea Straordinaria dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea Straordinaria in pri-



ma convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto e approvato sia in prima che seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti dell'Associazione convocata con specifico ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno.

Articolo 20 - Adempimenti

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza da uno dei due vice presidenti. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta da trascrivere in apposito libro, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Articolo 21 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese; delibera con il voto segreto per le elezioni delle cariche sociali o quando le deliberazioni riguardano singole persone. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano per età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale al rigetto della proposta di deliberazione.

Articolo 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun socio ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si delibera su fatti di natura personale.

Articolo 23- Competenze

L'Assemblea ordinaria:

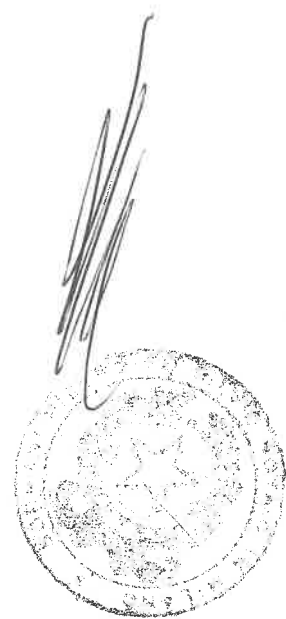
- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, le note e le relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- b) definisce le linee programmatiche dell'Associazione;
- c) approva il regolamento generale dell'Associazione e le sue modifiche;
- d) approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- e) determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli fra i Soci dell'Associazione;
- f) nomina sulla base dei risultati delle elezioni i componenti degli organi sociali;
- g) revoca i componenti degli organi sociali;
- h) nomina sulla base dei risultati delle elezioni i componenti dell'organo di controllo;
- i) revoca i componenti dell'organo di controllo;
- l) nomina e revoca l'eventuale revisore legale nei casi previsti dalla normativa vigente;
- m) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- n) nomina fra i Soci sulla base dei risultati delle elezioni i responsabili del corpo dei volontari le cui funzioni sono regolate dal Regolamento dell'Associazione;
- o) delibera sul ricorso presentato da un Socio che è stato espulso. La deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;
- p) delibera sull'istanza di ammissione all'Associazione rigettata dal Consiglio Direttivo;
- q) delibera sull'istituzione di sezioni dell'Associazione;
- r) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto sociale;
- b) sulla variazione della sede legale;
- c) sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- d) sulla devoluzione del patrimonio.

Articolo 24 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da sette (sette) a 15 (quindici) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere Soci dell'Associazione.



Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'articolo 2382 del Codice Civile e in ogni caso l'assunzione è preclusa in caso di:

- fallimento;
- per reati contro la persona o la pubblica Amministrazione;
- per reati di corruzione, concussione e peculato.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione dell'Assemblea Ordinaria elegge tra i suoi componenti:

- il Presidente;
- due Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento;
- il Segretario;
- un Direttore Sanitario iscritto all'Ordine dei Medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci.

Il Consiglio Direttivo nomina inoltre l'Amministratore dell'Associazione.

Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto:

- l'Assistente Ecclesiastico le cui funzioni sono determinate nel Regolamento dell'Associazione;
- i responsabili eletti del Corpo dei Volontari le cui funzioni sono determinate dal regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese o quando il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto o via e-mail almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data e il luogo della riunione e deve essere, entro il medesimo termine di cui sopra, esposto nei locali della sede sociale.

Della riunione del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario da trascrivere in apposito libro.

Articolo 25 - Quorum costitutivo e voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratta di elezioni di cariche sociali o quando le deliberazioni riguardano le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano per età.

I Consiglieri si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

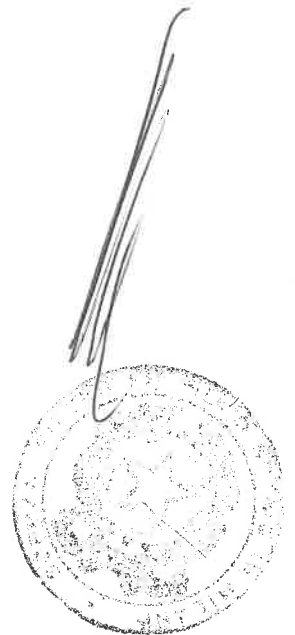
Il Direttore Sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'Assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto ed ha la facoltà di proposta e di parola. Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario per disposizione di legge o attuative, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Articolo 26 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è organo deliberante, esecutivo e coordinatore dell'attività dell'Associazione e del suo operato risponde direttamente all'Assemblea.

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e sia di ordinaria amministrazione e precisamente:

- predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21,
- dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del Terzo Settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo Statuto nazionale ANPAS;
- formula i programmi di attività sociale sulle linee approvate dall'Assemblea;
- predispone il rendiconto annuale;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per le previsioni e la programmazione economica dell'anno sociale;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- adotta i provvedimenti sulla perdita di qualità



di socio;

- assume personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto e di legge;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- esamina e decide sulle relazioni del Presidente, del Direttore Sanitario, dell'Amministratore e dei Responsabili del corpo dei volontari;
- provvede alla nomina della Commissione Elettorale;
- può conferire ai singoli consiglieri incarichi di lavoro nell'ambito dell'attività dell'Associazione;
- adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 4 ter del presente statuto.

Articolo 27 - Direzione esecutiva

Il Consiglio Direttivo può costituire tra i suoi componenti una Direzione Esecutiva composta dal Presidente, i vice-presidenti, segretario, amministratore e direttore sanitario quando nominato al quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della Direzione Esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti della Direzione Esecutiva dovrà in ogni caso essere inferiore alla metà del numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 28 - Vacanza dei componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita procederà ad elezioni suppletive.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti.

Nel caso di decadenza degli organi associativi il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la riele-

zione degli organi medesimi.

Articolo 29 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di Terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e Privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
- ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

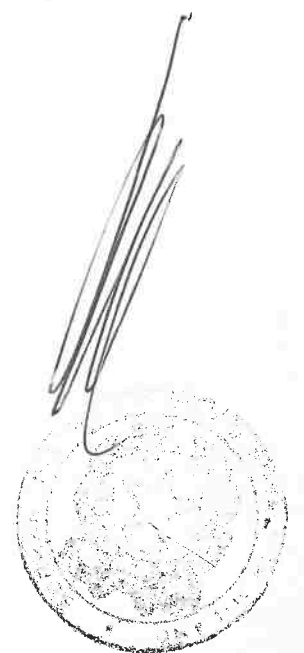
Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri ai due vice-presidenti o ad altro componente del Consiglio stesso.

Articolo 30 - L'Amministratore

L'Amministratore viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 2 (due) anni e può essere rieletto.

I suoi principali compiti sono:

- gestione amministrativa dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e in particolare della tenuta dei libri contabili;
- controlla e gestisce il patrimonio dell'Associazione;
- controlla amministrativamente il personale retribuito con la regolare tenuta dei libri in conformità alle disposizioni di legge;
- redige il bilancio da sottoporre all'Assemblea verso cui è direttamente responsabile;
- relaziona mensilmente sul proprio operato il Consiglio Direttivo con il quale coordina le proprie attività e le eventuali iniziative;



Stante i compiti affidati, all'Amministratore è conferito il potere di operare con banche e uffici postali ivi compresa la facoltà di aprire ed estinguere conti correnti, firmare assegni in traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente i compiti affidatigli e che rientrano nell'attività amministrativa dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito ai poteri di firma disgiunta o congiunta dell'Amministratore per le operazioni di cui sopra.

Articolo 31 - Organo di Controllo

L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica due anni e i suoi componenti che possono essere eletti anche fra i non soci, sono rieleggibili.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice Civile.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti eleggono, al loro interno, il Presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Articolo 32 - Competenze

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

L'organo di controllo almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri e verifica il rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo tramite la relazione annuale da presentare all'Assemblea dei Soci.

Le riunioni dell'organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza

dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 33 - Revisore Legale dei Conti

L'Assemblea dei Soci nomina un Revisore Legale dei Conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata al Collegio dei Revisori dei conti composto secondo le norme di legge.

Articolo 34 - Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a) registro dei Soci nel quale iscrive i volontari che svolgono attività nell'Associazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali.

TITOLO V NORME FINALI

Articolo 35 - Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengono istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente istituto.

Articolo 36 - Regolamento

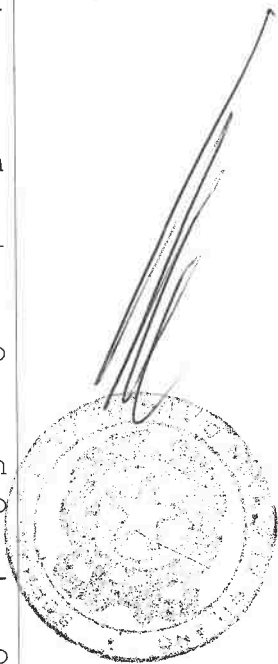
Il Regolamento Generale:

- specifica i comportamenti degli associati nella loro attività di volontariato;
- determina le regole dell'elezione degli organi sociali;
- individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- determina le competenze del Direttore Sanitario e degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Articolo 36 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento il Patrimonio



dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ove operativo, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà, sentito il competente comitato regionale, ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'associazione svolta.

Articolo 37 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per Allegato

F.to: Alberto BRIVIO

Pietro SORMANI Notaio

Copia autentica conforme all'originale conservato fra i miei atti a
raccolta, consta di n. 33 facciate.

Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme.

Si rilascia ad uso parte.

Milano, 11 aprile 2022

A handwritten signature in dark ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.